

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, MICHELINI, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, CARADONNA, CRUCIANI, CUCCO, DELFINO, DE MARSANICH, DE MARZIO ERNESTO, DE MICHELI VITTURI, DE VITO, GEFTER WONDRICH, GONELLA GIUSEPPE, GRILLI ANTONIO, LECCISI, MANCO, NICOSIA, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI

Presentata il 18 dicembre 1962

**Estensione dei benefici di guerra ai militari ed ai militarizzati
che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legislazione in materia di benefici di guerra agli ex combattenti esclude da tali benefici tutti i militari italiani che, dopo gli infausti avvenimenti dell'8 settembre 1943, si arruolarono nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana, sia volontariamente sia perché militari di leva o richiamati.

L'esclusione, sancita retroattivamente dal decreto legislativo 8 marzo 1948, n. 137, aveva privato i predetti militari anche dei benefici di guerra cui avevano diritto per aver partecipato ad operazioni di guerra anteriormente all'8 settembre 1943.

Solo nel 1952, con la legge 23 febbraio, n. 93, i benefici di guerra furono ripristinati sotto certe condizioni nei confronti di talune categorie di ufficiali e sottufficiali, ma rimase escluso, agli effetti del riconoscimento della qualifica di combattente e dei benefici relativi, il servizio prestato nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana.

A distanza di oltre 17 anni dalla fine della guerra, nonostante le reiterate promesse di pacificazione fatte responsabilmente da autorevoli rappresentanti del Governo e dei partiti della maggioranza, ben poco è mu-

tato rispetto alla legislazione retroattiva del 1944, in forza della quale ancora oggi a decine di migliaia di combattenti, di mutilati e di caduti in guerra si negano quei benefici che il citato decreto legislativo 8 marzo 1948, n. 137, accorda ai combattenti dell'ultimo conflitto mondiale.

Si è appena concluso il primo centenario dell'Unità d'Italia e mai occasione sarebbe stata più propizia per riconciliare tutti gli italiani e sanzionare, con un saggio provvedimento legislativo, la tanto auspicata uguaglianza fra tutti i combattenti senza distinzione di guerra o di fronte.

La discriminazione in atto, triste e dolorosa conseguenza di una funesta guerra civile non voluta ma subita dagli italiani, perpetua, sul terreno legislativo, uno stato di cose che non trova più alcuna rispondenza nella coscienza pubblica e, soprattutto, nell'animo dei combattenti e dei mutilati di tutte le guerre che da anni invocano l'abolizione di ogni discriminazione in seno alla grande Famiglia del combattentismo. Essa contrasta pure con la politica e l'indirizzo legislativo, proclamati dal Governo e dal Parlamento sin dal 1948, tendenti ad instau-

rare un clima di distensione e di giustizia fra gli italiani superando, a tal fine, le obiezioni e le incompatibilità di carattere morale e giuridico che avessero potuto ostacolare il cammino intrapreso.

La Repubblica, infatti, ha già riconosciuto la qualifica di combattente e concesso i benefici e le pensioni di guerra agli italiani che, nella guerra civile di Spagna, combatterono agli ordini del Governo repubblicano spagnolo contro le truppe italiane colà inviate dal legittimo Governo dell'epoca ed ha esteso i benefici e le pensioni di guerra pure ai combattenti ed ai mutilati della Wehrmacht alto-atesini che, dopo aver optato per la Germania, hanno riptato, dopo la guerra, per la cittadinanza italiana.

Se ragioni di pacificazione nazionale e di equità hanno motivato i predetti provvedimenti legislativi, riteniamo che, per le stesse ragioni, si debba ora adottare un analogo provvedimento nei confronti degli italiani che combatterono e si sacrificarono per la Patria, militando nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana. Esso sarebbe suffragato anche dai principi di diritto interna-

zionale che gli stessi governi alleati applicarono durante l'ultimo conflitto mondiale ai combattenti della Repubblica sociale italiana, che essi considerarono legittimi belligeranti a tutti gli effetti; principi che, del resto, sono stati accolti dalla giurisprudenza della nostra Suprema Magistratura militare in una sentenza del 26 aprile 1954 nella quale si afferma, tra l'altro, « che le leggi emanate dal Governo di fatto della Repubblica sociale italiana avevano forza cogente per i cittadini residenti nel territorio dello Stato da esso amministrato e che, pertanto, il prestargli obbedienza fu per i combattenti un preciso dovere giuridico e morale ».

Allo scopo di consentire una soluzione legislativa del problema dei combattenti della Repubblica sociale italiana, alla stregua dei principi e delle considerazioni sopra esposte, ci onoriamo di sottoporre al vostro meditato esame la presente proposta di legge, dalla cui approvazione scaturiranno, ne siamo certi, le più sicure premesse per un avvenire di vera giustizia e di concorde operosità per il popolo italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai militari, ai militarizzati ed agli appartenenti ai Corpi e Servizi ausiliari già dipendenti dalle Forze armate della Repubblica sociale italiana sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 marzo 1948, n. 137, ratificate con legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare recante provvidenze a favore degli ex combattenti.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.